



Decreto legislativo in materia di Tributi locali e federalismo fiscale Disposizioni in materia di bollo auto e Irap.

FAI INFORMA 219/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 147 del 7 agosto 2026, contenete disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

Nel rimandare gli interessati alla lettura del provvedimento, di seguito riportiamo un primo commento alle disposizioni in materia di bollo auto e di Irap.

Tassa automobilistica – Tributi propri derivati dotati di maggiore autonomia impositiva (art. 13)

Con l'articolo in esame, il legislatore rafforza il ruolo della tassa automobilistica regionale nel sistema dei tributi propri derivati, attribuendo alle Regioni maggiore autonomia normativa e gestionale. Tuttavia, allo stesso tempo, delimita tale autonomia escludendo la possibilità di incidere sull'addizionale erariale statale, che rimane rigidamente regolata a livello nazionale.

Tassa automobilistica – Principio di territorialità (art. 14)

Con l'articolo in esame viene stabilito che la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza di tutti i soggetti passivi del tributo (individuati dall'articolo 5, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953), ossia coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori, a titolo di locazione finanziaria e di locazione a lungo termine senza conducente dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli.

Per le persone giuridiche deve essere presa in considerazione la sede legale o quella in cui avviene la gestione ordinaria in via principale

In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi più sedi secondarie in Italia, la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in base alla sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale.

La norma in commento prevede anche che le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi della tassa automobilistica alla camera di commercio territorialmente competente, relative alla sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

I soggetti passivi che risultano già iscritti alla camera di commercio devono procedere all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA, indicando l'indirizzo della sede di gestione ordinaria in via principale, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; se ciò non avviene, per sede della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.

Tassa automobilistica – Semplificazione del pagamento (art. 15)

L'articolo prevede che l'individuazione dei soggetti passivi del tributo debba avvenire il primo giorno del periodo tributario e non più l'ultimo giorno utile per il pagamento;

La tassa automobilistica viene corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione.

Il termine per il primo pagamento della tassa è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le scadenze successive alla prima, la scadenza è fissata nell'ultimo giorno del mese in cui il veicolo risulta essere stato immatricolato

In caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d'imposta, si prevede che nel momento in cui termina il periodo di esenzione o sospensione, la tassa auto vada pagata entro il mese successivo al termine del regime stesso.

La tassa automobilistica può essere corrisposta quadrimestralmente, a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo per le tipologie di veicoli individuate dalle regioni con propria legge.

Per i veicoli immatricolati al 31 dicembre 2027, per i quali è intervenuto un evento di cessazione dal regime di esenzione o sospensione di imposta successivamente a questa data, la tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. Per gli ulteriori veicoli già

immatricolati al 31 dicembre 2027 restano in vigore le scadenze di pagamento previste alla stessa data, salvo diverse disposizioni stabilite dalle singole leggi regionali.

Queste modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2028

Tassa automobilistica – Adempimenti in materia di locazione di veicoli a lungo termine senza conducente (art. 16)

Per i contratti di noleggio a lungo termine senza conducente, l'obbligo di versamento della tassa automobilistica nei confronti dell'utilizzatore si fonderà sul contratto annotato al PRA.

Per garantire un adeguato periodo di transizione, la norma prevede che la modifica si applichi:

ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2027;

ai contratti prorogati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2026;

ai contratti la cui esecuzione inizia dal 1° gennaio 2027, anche se stipulati prima, considerando come momento di esecuzione la consegna del veicolo all'utilizzatore.

Tassa automobilistica – Interruzione dell'obbligo di pagamento in caso di cessione del veicolo per la successiva rivendita (art. 17)

L'articolo in esame introduce una serie di modifiche volte a semplificare le procedure relative all'interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica per i soggetti che esercitano professionalmente il commercio di veicoli usati, nel caso di veicoli ceduti per la rivendita.

Attualmente, per ottenere l'interruzione del tributo, è necessario che la cessione del veicolo sia trascritta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e che il commerciante invii all'ente impositore elenchi quadrimestrali contenenti i dati dei veicoli ricevuti, dei cedenti e degli atti di vendita.

Con l'articolo in esame, è stabilito che la sola trascrizione della cessione al PRA (cosiddetta mini voltura) sia sufficiente per interrompere l'obbligo tributario. Questa trascrizione assolve anche la funzione di comunicazione automatica all'ente impositore. La trascrizione al PRA deve avvenire entro 60 gg dalla cessione; quelle effettuate oltre questo termine non costituiscono titolo per beneficiare dell'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica per i periodi tributari ricompresi fino alla data dell'effettiva trascrizione al PRA della cessione stessa.

La norma chiarisce inoltre che non danno diritto all'interruzione della tassa:

la semplice consegna del veicolo con procura a vendere;

l'emissione di fattura senza trascrizione al PRA.

Viene ribadito, in linea con la giurisprudenza della Cassazione, che ai fini fiscali è rilevante solo chi risulta intestatario del veicolo nel PRA.

Viene mantenuto il diritto fisso di 1,55 euro per ogni veicolo acquisito per la rivendita, destinato all'ente impositore. La norma lascia, però, alle amministrazioni locali la facoltà di mantenerlo o meno.

Tassa automobilistica – Versamento a ente impositore incompetente (art. 18)

Qualora l'ente impositore venga a conoscenza, anche a seguito di comunicazione dell'interessato, di aver ricevuto somme a titolo di tassa automobilistica spettanti ad altro ente diverso, deve attivarsi per il riversamento all'ente impositore competente degli importi indebitamente percepiti.

Gli enti impositori devono mettere a disposizione del contribuente un modello di comunicazione al fine di trasmettere i dati relativi agli estremi del pagamento, all'importo versato e al veicolo a cui si riferisce il versamento, sia all'ente impositore effettivo destinatario delle somme versate, sia a quello che ha riscosso erroneamente la tassa automobilistica.

Tassa automobilistica – Il fermo amministrativo del veicolo (art. 19)

La tassa automobilistica è dovuta anche nel caso di fermo amministrativo del veicolo.

Tasse automobilistiche – Adeguamento delle tariffe (art. 20)

L'articolo in esame introduce un aggiornamento formale, ma con rilevanti implicazioni pratiche, alle tariffe della tassa automobilistica. Nello specifico, vengono modificate le tariffe della tassa automobilistica – previste dal DM 27 dicembre 1997 (e successive modifiche) – estendendo le categorie tariffate in modo specifico anche ai veicoli superiori all'Euro 5 (ossia Euro 6 e oltre).

Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (art. 23)

L'art. 23 apporta modifiche significative alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e all'addizionale regionale all'IRPEF, con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia fiscale delle Regioni e, allo stesso tempo, introdurre strumenti di maggiore equità sociale.

In particolare, il comma 1 interviene sull'art. 5 del d.lgs 68/2011, dando possibilità alle Regioni di disporre "detrazioni" dalla base imponibile, oltre alle deduzioni, estendendo in tal modo il potere regionale su un aspetto qualitativo del tributo. Le detrazioni, infatti, consentono di modulare il prelievo in modo più mirato e selettivo, per esempio a vantaggio di particolari categorie produttive o territori svantaggiati.

È, inoltre, disposta l'abrogazione del comma 3, del medesimo articolo 5, secondo cui non era possibile disporre la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione era superiore a 0,5 punti percentuali.